


Comune di  
Novazzano



# **ORDINANZA MUNICIPALE**

**Designazione delle persone  
che hanno diritto di firma  
negli atti del Comune**

**2024**



## Il Municipio di Novazzano

richiamati

- la Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987, ed in particolare gli Artt. 138 e 192;
- il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC) del 30 giugno 1987, ed in particolare l'Art. 44;
- il Regolamento comunale, ed in particolare l'Art. 44;

### DECRETA

le seguenti disposizioni intese a disciplinare la firma degli atti del Comune di Novazzano

#### **Art. 1 Campo di applicazione**

La presente Ordinanza si applica a quegli atti del Comune che richiedono la firma ufficiale di due persone ai sensi dell'art. 138 lett. a della LOC. Restano riservate le competenze delegate dal Municipio ai singoli servizi amministrativi ai sensi dell'art. 44 del Regolamento comunale per le quali valgono le disposizioni della specifica ordinanza.

#### **Art. 2 In generale**

Gli atti del comune come da art. 1 sono firmati dal Sindaco e dal Segretario comunale. Il Sindaco è sostituito dal Vice Sindaco, il Segretario comunale dal Vice Segretario.

#### **Art. 3 Ordini di pagamento bancari**

Gli ordini di pagamento bancari sono autorizzati con le firme come da art. 2. Il contabile o un impiegato designato dal Municipio secondo direttiva interna è responsabile del loro allestimento in modo veritiero e corretto. Le fatture oggetto di pagamento devono portare il visto del singolo capo dicastero responsabile.

#### **Art. 4 Ordini di pagamento elettronici**

L'amministrazione esegue i pagamenti tramite e-finance e e-banking. Gli ordini di pagamento vengono caricati dal contabile o da un impiegato designato dal Municipio secondo direttiva interna. Gli stessi devono essere stampati e fatti firmare dalle persone di cui all'art. 2 prima di essere liberati. La liberazione degli ordini e-finance avviene tramite l'autorizzazione elettronica di coloro come da art. 2, mentre gli ordini tramite e-banking necessitano della doppia autorizzazione.

#### **Art. 5 Infrazioni**

Infrazioni alla presente ordinanza sono punite conformemente agli artt. 28 e seguenti del Regolamento organico dei dipendenti, all'art. 197 della Legge organica comunale e a norma del Codice penale.



**Art. 6 Pubblicazione / Diritto di ricorso**

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni e meglio dal 15.04.2024 al 14.05.2024.

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

**Art. 12 Entrata in vigore / Abrogazione**

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali e meglio il 15.05.2024, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

La stessa abroga tutte le precedenti Ordinanze e disposizioni in materia.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  
(S. Bernasconi)



Il Segretario:  
(A. Sala)

RM 4'272/09.04.2024